

Attuazione OCDPC N.780/2021 s.m.i. – INDIRIZZI E CRITERI finalizzati all’assegnazione dei contributi per interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di proprietà dei Comuni.

1. PREMESSA

- 1.1. L' *Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile* n.780 del 20/05/2021 (nel seguito: Ordinanza) disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (nel seguito: Fondo), previsto dall'art.11 del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009, n. 77, come rifinanziato dalla Legge 30/12/2018, n.145, relativamente al triennio 2019-2021. Nella predisposizione del presente documento si è tenuto conto di alcune modifiche alle modalità del *Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale*, alla *Revoca delle risorse di precedenti annualità* e alla *Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità* introdotte dall'OCDPC 978/2023 (artt.18, 20 e 21). Pertanto, il riferimento all'Ordinanza è da intendere al testo di essa, come attualmente vigente.
- 1.2. Nel presente documento vengono definiti i criteri per la concessione dei contributi a valere sul Fondo (nel seguito: contributi), per interventi di rafforzamento locale o miglioramento/adequamento sismico o eventuale demolizione e ricostruzione degli edifici strategici e opere infrastrutturali, di proprietà dei Comuni, di cui all'art. 2 comma 1 lett.b dell'Ordinanza (cd *Azioni di prevenzione strutturale*). I contributi riguardano, oltre che le opere strutturali, anche le finiture e gli impianti strettamente connessi, restando a carico del Comune beneficiario (nel seguito: beneficiario) tutte le altre opere, lavorazioni e spese.
- 1.3. L'Ufficio di Staff 501891 della Direzione Generale 5018 per i lavori pubblici e la protezione civile (nel seguito: Ufficio) provvederà, attraverso una manifestazione di interesse, alla definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività per la concessione dei contributi. L'entità del contributo massimo a carico del Fondo è indicata nel par.9 del presente documento. A fronte di tale contributo, il beneficiario può prevedere un cofinanziamento, a carico del proprio bilancio o di altre risorse (nel seguito: cofinanziamento).

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE PROVVISORIA DEI CONTRIBUTI

2.1 I contributi sono concessi con procedura comparativa (**manifestazione d'interesse**) emanata dall'Ufficio.

2.2 Numero di domande presentabili.

Per tener conto della maggiore esposizione al rischio sismico derivante del maggior numero di abitanti, ciascun Comune richiedente (nel seguito: richiedente) può presentare un numero di domande di contributo pari a quello riportato nella seguente tabella (con x da definire in sede di manifestazione di interesse):

<i>Popolazione Comune</i>	<i>Numero max domande di contributo</i>
<i>Ab ≤ 10.000</i>	<i>1x</i>

$10.000 < ab \leq 50.000$	2x
$50.000 < ab \leq 100.000$	3x
$100.000 < ab$	4x

2.3 A ciascuna domanda di concessione del contributo (nel seguito: domanda) devono essere allegati:

2.3.1. la **verifica tecnica** richiamata al par.9;

2.3.2. il documento di indirizzo della progettazione (art.41, co.2, Dlgs.36/2023 e art.3 dell'All. 1.7 allo stesso Dlgs – nel seguito: **DIP**) approvato con deliberazione della Giunta Comunale **o, in alternativa**, il progetto di fattibilità tecnica economica (art.41, co.6, Dlgs.36/2023 – nel seguito: **PF**) o il progetto esecutivo (co.8 – nel seguito: **PE**), muniti di validazione (art.42 Dlgs.36/2023) e anch'essi debitamente approvati.

Il DIP o il progetto (PF o PE) deve prevedere interventi:

- ammissibili ai sensi del par.4
- per i quali non si presenti nessuna delle cause di esclusione di cui al par.6
- di tipologia ammissibile ai sensi del par.7
- che restituiscano un'opera agibile, fruibile e funzionante rispetto al carattere strategico dell'opera.

2.4 L'importo del **contributo** richiesto deve rispettare quanto indicato al par.9.

2.5 Il **quadro economico** (nel seguito: QE) del DIP o del progetto (PF o PE) presentato dal richiedente va articolato come prescritto dall'art.5 dell'All. 1.7 al Dlgs.36/2023 (nelle voci *a, b, c, d, e* del QE); esso può essere a totale carico del Fondo o può prevedere un cofinanziamento, a carico del bilancio del richiedente o di altre risorse.

La quota a carico del Fondo deve finanziare (nelle voci *a, b, c, d, e* del QE) esclusivamente le opere strutturali e le finiture e gli impianti strettamente connessi, restando a carico del beneficiario tutte le altre opere e lavorazioni.

In caso di cofinanziamento, il QE totale (nel seguito: QE_{tot}) va suddiviso nel QE relativo alla parte assistita dal contributo (nel seguito: QE_{contr}) e nel QE cofinanziato (nel seguito: QE_{cof}); le voci non riconducibili specificamente all'una o all'altra parte del progetto vanno ripartite, tra QE_{contr} e QE_{cof}, secondo le rispettive percentuali di incidenza rispetto a QE_{tot}.

2.6 Verificato, per ogni domanda, il rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'Ufficio redige la **graduatoria** delle domande pervenute, secondo i criteri di priorità di cui al par.11.

2.7 All'esito della procedura, **l'Ufficio concede in via provvisoria** il contributo ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria.

2.8 Considerato che, con la redazione del progetto esecutivo, può verificarsi un declassamento della tipologia di intervento (ad es.: da miglioramento sismico a intervento di rafforzamento locale) rispetto a quanto previsto nel DIP o nel PF, con conseguente diminuzione dell'importo del contributo concesso, è escluso il ricorso all'appalto integrato (di cui all'art.44 del DLgs.36/2023).

3. CONCESSIONE DEFINITIVA DEI CONTRIBUTI - in caso di partecipazione con DIP

3.1 **Rispetto del termine per non incorrere nella revoca delle risorse**

Il beneficiario al quale il contributo è stato concesso in via provvisoria sulla base del DIP affida la redazione del PF (o del PE) entro il termine perentorio di cui all'art.19, comma 6, dell'Ordinanza, trasmettendo all'Ufficio l'atto di affidamento entro i successivi 15 giorni.

3.2 **Concessione definitiva del contributo e obblighi del beneficiario.**

Se il beneficiario ha rispettato il termine perentorio indicato, l'Ufficio **concede in via definitiva** il contributo – nella misura eventualmente rimodulata in diminuzione (come specificato al par.9) – previa presentazione del PE e del relativo atto di validazione entro 6 mesi dalla concessione in via provvisoria.

Il termine è prorogabile solo in presenza di motivate ragioni.

3.3 Il beneficiario, anche nella qualità di stazione appaltante, si impegna a rispettare le norme di settore, le Ordinanze, il presente documento, la manifestazione di interesse, i provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva del contributo e a fornire ogni informazione eventualmente richiesta dall'Ufficio anche ai fini del monitoraggio sull'avanzamento delle attività.

4. **CONCESSIONE DEFINITIVA DEI CONTRIBUTI - in caso di partecipazione con PF o PE**

4.1 **Rispetto del termine per non incorrere nella revoca delle risorse**

Il beneficiario al quale il contributo è stato concesso in via provvisoria sulla base del PF o del PE stipula il contratto di affidamento dei lavori entro il termine perentorio di cui all'art.19, comma 6, dell'Ordinanza, trasmettendolo all'Ufficio entro i successivi 15 giorni; insieme ad esso trasmette anche:

- (nel caso di PF) il PE, con relativo atto di validazione e di approvazione del QE post-gara (articolato in QE_{tot}, QE_{contr} e QE_{cof});
- (nel caso di PE) l'atto di approvazione del QE post-gara (articolato in QE_{tot}, QE_{contr} e QE_{cof}).

4.2 **Concessione definitiva del contributo.**

Se il beneficiario ha rispettato il termine perentorio indicato, trasmettendo la documentazione di cui al par.4.1, l'Ufficio **concede in via definitiva** il contributo, nella misura eventualmente rimodulata in diminuzione (come specificato al par.9).

4.3 Il beneficiario, anche nella qualità di stazione appaltante, si impegna a rispettare le norme di settore, le Ordinanze, il presente documento, la manifestazione di interesse, i provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva del contributo e a fornire ogni informazione eventualmente richiesta dall'Ufficio anche ai fini del monitoraggio sull'avanzamento delle attività.

5. **AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO**

(art. 2, comma 1, lett. b); art. 16; art. 17)

5.1 Sono ammissibili a contributo **interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento/adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione** su:

- 5.1.1. **edifici strategici**¹ (o edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche), meglio specificati al par.5.3, di **proprietà dei Comuni**, interamente o prevalentemente;
- 5.1.2. **opere infrastrutturali** (limitatamente a **ponti e viadotti**) **strategiche**, meglio specificate al par.5.3, di **proprietà dei Comuni**.
- 5.2 Tali edifici o opere infrastrutturali sono ammissibili a contributo se situati nei comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo « a_g » **non sia inferiore a 0,125g**, individuati all'Allegato 7 dell'Ordinanza.
- 5.3 Gli edifici e le infrastrutture strategiche ammissibili a contributo sono esclusivamente:
- 5.3.1. **edifici strategici destinati al coordinamento degli interventi, dei Comuni di riferimento dei Contesti Territoriali** (di cui alla DGR n.422/2021)
- 5.3.2. **edifici strategici che ospitano**: un Centro Operativo Misto (**C.O.M.**), un Centro Operativo Comunale (**C.O.C.**), **altre tipologie** di edifici strategici (es.: centri di accoglienza, centri di ricovero, ecc.)
- 5.3.3. **ponti o viadotti strategici**.
- 5.4 Nell'ambito di tali categorie e, tenuto conto dei criteri generali di esclusione delle Ordinanze, gli interventi di prevenzione strutturale devono riguardare costruzioni:
- 5.4.1. sulle quali sia stata effettuata una verifica tecnica eseguita ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.3274 e successive modifiche ed integrazioni (art.17, co.1). La verifica tecnica, che deve riguardare l'intera unità strutturale, è richiesta anche nei casi in cui si intenda effettuare interventi di rafforzamento locale, ovvero demolizioni e ricostruzioni;
- 5.4.2. la cui funzione strategica sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato (art.17, co.4);
- 5.4.3. il cui indicatore di rischio α , calcolato come indicato nel seguito, risulta inferiore a 0,80 (art.17, co.2);
- 5.4.4. interamente o prevalentemente di proprietà pubblica comunale. Nel caso di prevalente proprietà pubblica, il contributo è commisurato alla volumetria di proprietà pubblica. Nel caso di comproprietà con altri soggetti, pubblici o privati, il Comune richiedente deve acquisire dagli altri comproprietari l'assenso all'esecuzione dell'intervento.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE DAL FINANZIAMENTO

(art. 17, co. 4 e co. 5)

- 6.1 Non sono ammissibili interventi relativi a opere:
- 6.1.1. ricadenti in aree già classificate R4, eccetto per gli interventi che prevedono la delocalizzazione con ricostruzione in area a rischio inferiore;
- 6.1.2. collabenti;
- 6.1.3. realizzate dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;

¹ Gli edifici e le infrastrutture strategiche, di interesse statale o regionale, sono definiti rispettivamente (ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274) dal decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21/10/2023 e dalla delibera di Giunta Regionale n.3573 del 5/12/2003 (B.U.R.C. n. 4 del 26/01/2004)

- 6.1.4. oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza;
- 6.1.5. che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
- 6.2 Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli c.d. strategici, cioè quelli che nei piani di protezione civile approvati ospitano funzioni strategiche.

7. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

7.1 Gli interventi ammissibili a contributo rientrano nelle seguenti categorie:

7.1.1. **Interventi di rafforzamento locale** (art. 16, co. 1), per i quali è strettamente necessario rispettare le condizioni di applicabilità di cui all'allegato 5 dell'Ordinanza. Rientrano nella fattispecie definita come "**riparazioni o interventi locali**" gli interventi finalizzati a ridurre o eliminare comportamenti di singoli elementi o parti strutturali che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

Poiché la finalità primaria dell'intervento locale è quella di incrementare la capacità sismica degli elementi o delle parti strutturali, non risultano finanziabili le lavorazioni unicamente riconducibili alla messa in sicurezza di elementi non strutturali², se non sono accompagnate da un aumento di capacità di risposta al sisma di elementi o parti strutturali.

7.1.2. **Interventi di miglioramento/adeguamento sismico** (art.16, co.4), *per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda più avanti specificati pari al 60%, salvo che nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, ... sono quelli relativi allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per gli interventi su tutti gli edifici, e solamente quello relativo allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali.*

Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali deve presentare un'attestazione circa il raggiungimento dei rapporti capacità/domanda minimi prescritti. Per gli interventi sugli edifici, il progettista deve determinare e attestare la classe di rischio prima e dopo l'intervento, secondo le modalità definite dalle "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle Costruzioni" allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017. Il progettista deve altresì sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e riferite alle condizioni prima e dopo l'intervento, nelle schede di sintesi di cui all'articolo 2, comma 9, e inviarle alla Regione. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ricondotta a intervento di rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione. L'intervento dovrà essere debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, e comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'articolo 15, comma 1, lettera a), e alla rimodulazione del programma di cui all'articolo 13, comma 1, comunicandolo al Dipartimento della protezione civile.

²Esempio: interventi antisfondellamento dei solai, fissaggi di apparecchiature o macchinari, sistemi antiribaltamento dei muri di tombagno.

7.1.3. **Interventi di demolizione e ricostruzione** (art.16 co.6). Gli interventi devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento ... può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale ... può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.

7.1.4. E' ammessa (art.2, co. 1 lett.b) la **delocalizzazione, previa demolizione dell'esistente**, solo nel caso che sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'art.14 dell'Ordinanza.

E' altresì ammessa (art.2, co. 1 lett.b) la **delocalizzazione senza la demolizione** dell'edificio esistente solo nel caso di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 s.m.i., sempreché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti.

7.2 Non rientrano tra gli interventi ammissibili quelli che si configurano come sopraelevazione di edificio esistente.

8. COSTO CONVENZIONALE

(art. 15, co. 1)

8.1 Per gli interventi di rafforzamento locale, di miglioramento/adequamento sismico e di demolizione e ricostruzione, il **costo convenzionale** di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima onnicomprensiva (anche di IVA):

8.1.1. **rafforzamento locale**: 125 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

8.1.2. **miglioramento/adequamento sismico**: 187,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

8.1.3. **demolizione e ricostruzione**: 250 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

9. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

(art. 17, co. 2 e co. 3)

9.1 Il **contributo concedibile** è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento³ in funzione dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato.

³ come si vedrà in seguito, il contributo concedibile risulta compreso tra il 100% del costo convenzionale (se

Definiti : α_{SLV} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita (corrispondente a ζ_E come definito dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 17/01/2018)

α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno

calcolati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con le Norme tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, il contributo massimo concedibile è pari a:

- **100%** del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$
- **0%** del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$
- **[(380-400 α)/3] %** del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

dove per α si intende il minore tra α_{SLD} ed α_{SLV} nel caso di edifici, α_{SLV} nel caso di opere infrastrutturali.

I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal D.M. 17/01/2018, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dall'OPCM.3274/2003 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

9.2 Fermo restando quanto sopra indicato, il contributo concedibile per ogni singolo intervento non può superare **l'importo massimo di € 2.000.000,00 onnicomprensivo**.

9.3 **Non sono concedibili contributi finalizzati a sostenere costi diversi da** quelli relativi agli interventi strutturali (di rafforzamento locale, di miglioramento/adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione) ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali; a titolo esemplificativo, non sono concedibili somme per:

9.3.1. acquisizione aree o immobili;

9.3.2. le verifiche sismiche di cui al par.9.1;

9.3.3. spese tecniche (es.: di progettazione, per indagini, direzione lavori e collaudo) diverse da quelle strettamente connesse all'esecuzione delle opere strutturali (come quelle riferite alla diagnosi energetica, all'acustica, ecc.) o comunque già previste prima della presentazione della domanda;

9.3.4. spese per allestimenti e arredi;

9.3.5. spese per il trasferimento temporaneo o per affitto degli Uffici;

9.3.6. spese per contenziosi, accordi bonari e simili.

10. VARIAZIONI DEL CONTRIBUTO CONCESSO.

(art. 15, co. 2)

10.1 Se il contributo è stato concesso al beneficiario, in via provvisoria, sulla scorta del DIP o del PF, il PE da questi elaborato deve prevedere un QE_{contr} non superiore a quello provvisoriamente concesso. In particolare:

10.1.1. se il PE elaborato contempla declassamento della tipologia di intervento (ad es.: da miglioramento sismico a intervento di rafforzamento locale) rispetto a quanto

previsto nel DIP o nel PF, l'importo del contributo concesso viene conseguentemente ricalcolato, in diminuzione, come indicato al par.9;

10.1.2. eventuali variazioni migliorative della tipologia di intervento (ad es.: da intervento di rafforzamento locale a miglioramento sismico) non comporteranno una rimodulazione in aumento del contributo concesso in via provvisoria e i maggiori costi restano integralmente a carico del beneficiario.

10.2 A seguito della concessione del contributo in via definitiva, le eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta, da varianti in riduzione, da voci delle somme a disposizione della stazione appaltante parzialmente o totalmente non utilizzate, ovvero le economie comunque maturate, **restano nella titolarità regionale** (totalmente - in assenza di cofinanziamento, ovvero in quota parte - in ragione dell'incidenza del QE_{contr} rispetto al QE_{tot}). Dette economie sono utilizzate:

10.2.1. (se ciò è compatibile con il rispetto dei termini di cui al par.3.1 e 4.1) per eventuali scorrimenti di graduatoria;

10.2.2. (alla scadenza di tali termini) per finanziare l'eventuale adeguamento prezzi delle lavorazioni rientranti nel QE_{contr} – laddove consentito dalle vigenti norme – nel limite dei costi convenzionali di cui all'art.15 dell'OCDPC.978/2023, previa richiesta del beneficiario e comunicazione, da parte dell'Ufficio, al Dipartimento della Protezione Civile.

E' esclusa ogni diversa richiesta di utilizzazione da parte del beneficiario.

10.3 Eventuali varianti in aumento non comporteranno una rimodulazione in aumento del contributo concesso e restano integralmente a carico del beneficiario.

11. CRITERI DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

11.1 Gli interventi ammissibili a contributo ai sensi dei par.4, 6 e 7, saranno ordinati in una graduatoria sulla base dei seguenti criteri, elencati secondo ordine di priorità:

11.1.1. edificio strategico, destinato al coordinamento degli interventi, del Comune di riferimento di un Contesto Territoriale (di cui alla DGR n.422/2021), con preferenza per:

- Comuni nel cui Contesto non risultano Comuni beneficiari di contributi a valere sul Fondo (nelle annualità 2010÷2016)
- (in subordine) Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (nel seguito: CLE) che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;

11.1.2. edifici strategici che ospitano un Centro Operativo Misto (C.O.M.), con preferenza per:

- Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;

11.1.3. ponti o viadotti individuati nel piano di protezione civile approvato o altrimenti individuati in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza, con preferenza per:

- i Comuni il cui territorio ricade, anche solo parzialmente, nella zona di intervento individuata (ai sensi dell'art.2, co.2, del D.L.14/2023) per la

prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

- (in subordine) Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'infrastruttura a cui si riferisce la domanda;

11.1.4. edifici strategici che ospitano un Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con preferenza per:

- i Comuni il cui territorio ricade, anche solo parzialmente, nella zona di intervento individuata (ai sensi dell'art.2, co.2, del D.L.14/2023) per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;
- (in subordine) Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;

11.1.5. altre tipologie di edifici strategici (es.: centri di accoglienza, centri di ricovero, ecc.), con preferenza per:

- i Comuni il cui territorio ricade, anche solo parzialmente, nella zona di intervento individuata (ai sensi dell'art.2, co.2, del D.L.14/2023) per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;
- (in subordine) Comuni che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;

11.1.6. maggiore vulnerabilità strutturale in termini di indice di rischio sismico α_{SLV} , α_{SLD} ;

11.1.7. maggiore pericolosità sismica in termini di a_g ;

11.1.8. eventuali altri criteri da definire nella manifestazione d'interesse.

12. MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE STRATEGICA

12.1 I beneficiari dei contributi sono obbligati a **mantenere la funzione strategica delle opere finanziate per almeno 10 anni** dall'ultimazione dei lavori.

13. DECADENZA E RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO.

13.1 Salvo proroghe, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, dei termini perentori di cui all'art.19, comma 6, dell'Ordinanza, i beneficiari che non rispettano detti termini, come precisato ai par. 3.1 e 4.1, decadono dal contributo concesso in via provvisoria.

13.2 Concesso il contributo in via definitiva, i beneficiari sono dichiarati decaduti per:

13.2.1. inadempimenti o irregolarità (nel seguito: infrazioni), se gravi o reiterati

13.2.2. mancato mantenimento della funzione strategica di cui al par.12.

13.3 **Penalizzazioni.** Concesso il contributo in via definitiva, per le infrazioni non gravi – dalla seconda alla quinta – l'Ufficio applica ai beneficiari, per ogni infrazione, una **decurtazione pari all' 1% del contributo** definitivamente concesso. Le decurtazioni

sono applicate in occasione della prima liquidazione utile. Alla sesta infrazione il beneficiario **decade dal contributo**.

13.4 I beneficiari dichiarati decaduti restituiscono le somme ricevute.

14. MODALITA' ATTUATIVE

14.1 Nelle manifestazioni d'interesse da emanare per l'assegnazione dei contributi previsti dall'Ordinanza, l'Ufficio individua, nel rispetto dei presenti indirizzi, eventuali ulteriori criteri e modalità attuative, tra le quali:

14.1.1. le modalità di erogazione del contributo, fino alla conclusione della procedura di finanziamento (con la redazione dello stato finale da parte del beneficiario e l'erogazione del saldo disposta dall'Ufficio);

14.1.2. quelle attinenti al monitoraggio degli interventi;

14.1.3. l'individuazione delle infrazioni gravi o reiterate che determinano la decadenza dal contributo concesso;

14.1.4. l'individuazione delle infrazioni non gravi.